

WEBINAR SULL'ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI)

*Presentazione della domanda, requisiti di
accesso e il beneficio economico*



PROGRAMMA DI OGGI

1. Introduzione all'ADI e presentazione della domanda

- Le caratteristiche dei beneficiari (le c.d. categorie)
- Le definizioni di Disabilità utilizzate
- Le condizioni di Svantaggio
- Il definizione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.
- I requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
- Requisiti economici, I.S.E.E. e scala di equivalenza
- Altri requisiti soggettivi

2. Il beneficio economico, la delivery chain dell'ADI e le tipologie di obbligo dei singoli componenti

3. Le variazioni e le relative comunicazioni

4. Sanzioni

COS'È E A CHI SI RIVOLGE L'ASSEGNO DI INCLUSIONE?

L'Assegno di Inclusione è una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale di tipo categoriale, che è riconosciuta ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente nelle seguenti condizioni.

MINORENNI



Nuclei con persone minorenni

DISABILITÀ



Nuclei con persone con disabilità
(allegato 3 al DPCM 159/2013)

OVER 60



Nuclei con persone anziane
con almeno 60 anni.

FRAGILITÀ



Nuclei con componenti in
condizioni di svantaggio e inseriti
in programmi di cura e
assistenza dei servizi socio
sanitari territoriali certificati
dalla pubblica amministrazione


PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'Assegno di Inclusione è richiesto con modalità telematica all'INPS:

-  **utilizzando le credenziali SPID o Carta Nazionale dei Servizi o Carta di Identità Elettronica** tramite il sito www.inps.it
-  presso i Centri di Assistenza Fiscale (**CAF**)
-  presso gli Istituti di Patronato



All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, può accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta



- Azioni compiute dai cittadini in compartecipazione con gli attori istituzionali
- Azioni compiute da parte degli attori istituzionali
- azioni che possono essere svolte in qualsiasi momento della catena a partire dall'accoglimento della domanda

1. Il PAD nucleo, Patto di Attivazione Digitale sottoscritto dal richiedente, è un prerequisito di accesso alla misura, senza la sua sottoscrizione la domanda non può essere accolta.
 2. Le verifiche da parte di INPS riguardano il possesso degli specifici requisiti soggettivi, economici, di cittadinanza, soggiorno e residenza. Qualora le informazioni disponibili all'Istituto non fossero sufficienti, vengono coinvolti i Comuni ed eventuali altri attori istituzionali.

DISABILITÀ': ALLEGATO 3 ISEE - D.P.C.M. 05/12/2013, N. 159

CATEGORIE	Disabilità Media	Disabilità Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di età compresa tra 18 e 65 anni	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi 67→ 99% (D.Lgs. 509/88) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12) 	<ul style="list-style-type: none"> Cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Invalidi civili minori di età	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennità di frequenza) 	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30 	<ul style="list-style-type: none"> Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)
Invalidi civili ultrasessantacinquenni	<ul style="list-style-type: none"> Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, invalidi 67→99% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Ultrasessantacinquenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età, inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7) 	<ul style="list-style-type: none"> Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	<ul style="list-style-type: none"> Art 4 L. 138/2001 	<ul style="list-style-type: none"> Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001) 	<ul style="list-style-type: none"> Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332) 	<ul style="list-style-type: none"> Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000 	
INPS	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi sul lavoro 50→79% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro 35→59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi sul lavoro 80→100% (DPR 1124/65, art. 66) Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66) Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS gestione ex INPDAP	<ul style="list-style-type: none"> Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011) 	<ul style="list-style-type: none"> Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2) 	
Trattamenti di privilegio ordinari e di guerra	<ul style="list-style-type: none"> - Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71→80%) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81→100%) 	<ul style="list-style-type: none"> Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
Handicap		<ul style="list-style-type: none"> Art 3 comma 3 L. 104/92 	

La certificazione della condizione di svantaggio ai fini ADI



L'Assegno di Inclusione è riconosciuto anche ai nuclei con **componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza** dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La certificazione della condizione di svantaggio (unitamente all'attestazione di inserimento nel programma di cura e assistenza)

- consente l'accesso alla misura ai nuclei in cui non siano già presenti componenti minorenni, over 60 o con disabilità
- comporta, per il singolo componente di un nucleo già beneficiario, un aumento della scala di equivalenza pari a 0,30 ai fini del calcolo dell'ammontare del beneficio (cfr. infra).



Il possesso della condizione di svantaggio non determina una variazione nella scala di equivalenza del nucleo per i componenti delle cui condizioni di fragilità già si tiene conto: componenti minorenni, di età pari o superiore a 60 anni o con disabilità, come definita ai sensi del regolamento ISEE di cui al DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. Inoltre, qualora nel nucleo oltre alle persone fragili sopra indicate sia presente un solo adulto, non è necessario dichiarare la condizione di svantaggio per quest'ultimo. Tuttavia, nel caso di nucleo monogenitoriale composto da madre vittima di violenza di genere e figli minorenni, la dichiarazione della condizione di svantaggio è necessaria per l'esonero dall'obbligo di presentarsi ogni 90 giorni, come indicato nella [FAQ dedicata](#).

Condizioni di svantaggio	Attestazione condizione	Presenza in carico
A) Persone con disturbi mentali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
B1) Persone in carico ai servizi sociosanitari o sociale e persone con certificata disabilità fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46% (...)	Certificazione della condizione di disabilità da parte delle commissioni mediche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali
B2) inseriti in percorsi assistenziali integrati;	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici ovvero servizi sociali territoriali
C) Persone con dipendenze patologiche	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici	Servizi sanitari e sociosanitari pubblici
D) Persone vittime di tratta	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
E) Persone vittime di violenza di genere	Provvedimento autorità giudiziaria o attestazione centri anti-violenza	Servizi sociali territoriali
F1) Persone ammesse alle misure alternative alla detenzione	Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - uffici di esecuzione penale esterna	Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Uffici di esecuzione penale esterna
F2) Persone ex detenute nel primo anno successivo al fine pena	Uffici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Servizi sociali territoriali o servizi socio-sanitari
F3) Persone ammesse al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'Esecuzione Penale Esterna;	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria	Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria
G) Persone individuate come portatrici di specifiche fragilità sociali e inserite in strutture di accoglienza o programmi di intervento in emergenza alloggiativa	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
H) Persone senza dimora iscritte nel registro in condizione di povertà; ovvero persone iscritte all'anagrafe, in condizione di povertà estrema e senza dimora;	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali
I) Neomaggiorenni (18-21 anni) che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria)	Servizi sociali territoriali	Servizi sociali territoriali

IL NUCLEO FAMILIARE AI FINI I.S.E.E. NELL'AMBITO DELL'ADI

Il **nucleo familiare** del dichiarante è **costituito**, in via generale, dai **soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU**, salvo alcune eccezioni.

NUCLEO FAMILIARE



Dichiarante



Coniuge



Figlio
minorenne



Figlio maggiorenne non
convivente (a carico ai fini
IRPEF).*



Figlio
maggiorenne
convivente



Altra
persona nel
nucleo

Norme di riferimento principali per l'identificazione del nucleo familiare ai fini I.S.E.E.

- Articolo 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente»
- Articolo 3 del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)», come modificato dal d.P.C.M. 14 gennaio 2025, n. 13.
- Articolo 2, comma 6 , lettere a, b, b-bis) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

*L'unica eccezione a tale regola si verifica se il figlio è coniugato e/o ha figli o è neomaggiorenne allontanato dal nucleo di origine a seguito di provvedimento dell'A.G

NOVITA' IN MATERIA ISEE

Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 75 del 2 aprile 2025

- Il Decreto ([link](#)) ha approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell'ISEE e le relative istruzioni per la compilazione (2025).
- Il provvedimento rende operativo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), numero 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2025, n. 13, entrato in vigore il 5 marzo 2025 che esclude dal patrimonio mobiliare rilevante ai fini dell'indicatore, i titoli di Stato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, i buoni fruttiferi postali, inclusi quelli trasferiti allo Stato, e i libretti di risparmio postale, per un importo massimo di 50.000 euro per nucleo familiare.
- La nuova modulistica ha sostituito, dal 3 aprile 2025, i precedenti modelli e istruzioni ISEE.
- Per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate, le DSU già presentate nell'anno in corso restano valide fino alla naturale scadenza, ferma restando la facoltà di richiedere una nuova attestazione ISEE, presentando una nuova DSU, calcolata secondo la normativa di recente introduzione.
- **Consultare la sezione ISEE del sito MLPS per scaricare la modulistica ISEE 2025:**
<https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/isee/pagine/default>

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (1)

- Coniugi con la stessa residenza:** i coniugi che risultano nello **stesso stato di famiglia** fanno sempre parte dello **stesso nucleo familiare senza alcuna eccezione**
- Coniugi con diversa residenza:** vanno **sempre indicati nella medesima DSU ad eccezione** dei casi di **separazione, cessazione degli effetti civili del matrimonio, decadenza dalla potestà genitoriale, provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare, abbandono del coniuge accertato giudizialmente (art. 3 DPCM 159 del 2013, comma 3)**
- I coniugi **permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione (art. 2, comma 6 lett. a DL 48-2013)**
- I coniugi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell'ipotesi in cui risiedano nello stesso immobile, ma risultino in due stati di famiglia distinti (art. 2, comma 6 lett. b DL 48-2013)
- Prevista eccezione nel caso di inserimento di uno dei due coniugi in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere (Cfr. slide successive).**

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: LA POSIZIONE DEL CONIUGE (2)

- ❑ Fa **parte del nucleo** familiare **anche il coniuge iscritto** nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (**AIRE**), poiché ai fini ISEE viene attratto nel nucleo dell'altro coniuge.
- ❑ In caso di residenza diversa, i coniugi devono trovare un accordo circa l'identificazione della residenza familiare. In caso di mancato accordo, la residenza è individuata nell'ultima residenza comune oppure, in assenza di questa situazione, la residenza del coniuge di maggiore durata.
- ❑ Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016 n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
- ❑ *Attenzione: le regole si applicano anche agli altri soggetti coniugati che fanno parte del nucleo familiare del dichiarante ai fini dell'I.S.E.E.*

SOGGETTI INSERITI IN PERCORSI DI PROTEZIONE RELATIVI ALLA VIOLENZA DI GENERE

- L'articolo 2, comma 6 lettera b-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 introduce una importante specifica in merito alla definizione del nucleo familiare ISEE anche ai fini del riconoscimento dell'ADI, ossia che:
 - I soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere (ex legge 19 luglio 2019, n. 69 – *Le forme di violenza, da quella psicologica e fisica a quella sessuale, dagli atti persecutori del cosiddetto stalking allo stupro, fino al femminicidio, che riguardano le persone discriminate in base al sesso*) **costituiscono sempre nucleo familiare a sé.**
- Nel caso in cui il provvedimento dell'Autorità Giudiziaria ovvero le certificazioni fornite dai servizi sociali del Comune di appartenenza o dai Centri antiviolenza/Case Rifugio accreditati presso le rispettive regioni, prevedano l'inserimento dei figli, il nucleo sarà composto dal genitore e dai figli.

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: I FIGLI MINORENNI

- Il **figlio minore di anni 18** fa parte del **nucleo familiare del genitore con il quale convive**
- Il **minore in affidamento temporaneo** (art. 2 della legge n. 184 del 1983), disposto con provvedimento del servizio sociale o del giudice, è considerato **nucleo familiare a sé**; è fatta salva la **facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare** (tale scelta, una volta effettuata, vale per tutto il periodo di validità della DSU)
- Il **minore in affidamento preadottivo**, disposto con provvedimento del giudice, fa parte del **nucleo familiare dell'affidatario**, anche se risulta nella famiglia anagrafica del genitore, e si considera **equiparato al figlio minore dell'affidatario**
- Il **minore in affidamento e collocato presso comunità** è considerato **nucleo familiare a sé** e non può essere incluso nella D.S.U. della famiglia di origine.

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE: FIGLI MAGGIORENNI

- Figlio maggiorenne che convive con uno o entrambi i genitori**: valgono le regole ordinarie, cioè fa parte del **nucleo familiare del genitore/dei genitori con il quale/con i quali convive**
- Il **figlio maggiorenne non convivente con i genitori** e a loro **carico ai fini IRPEF**, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori
- Per determinare il carico fiscale si fa riferimento all'anno di riferimento dei redditi riportati nella DSU (nel secondo anno solare precedente la presentazione della DSU; quindi, per le DSU presentate nel 2025 l'anno di riferimento è il 2023).

NEOMAGGIORENNI IN USCITA DA CONVIVENZA ANAGRAFICA O AFFIDAMENTO TEMPORANEO

- ❑ Ai neo maggiorenni che, al compimento della maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'Autorità Giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni oppure in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi....
 - ❑ **fatta salva la possibilità, nel caso in cui l'interessato/a non risulti risiedere anagraficamente presso il nucleo familiare di origine ovvero sia in procinto di spostare la residenza al di fuori di tale nucleo avendo presentato la relativa richiesta, di costituire un nucleo a sé**, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.
- ❑ A supporto di questa situazione, è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età.

Riferimenti utili:

- Istruzioni ISEE (paragrafo 1.1.10. "Neo maggiorenni in uscita da convivenza anagrafica o affidamento temporaneo")
- Nota MLPS n. 10246 del 23-12-2021: Corretta individuazione del nucleo familiare ISEE dei care leaver

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: ALTRI COMPONENTI

- I componenti già appartenenti ad un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione (**art. 2 comma 6 lettera b del DL 48 / 2023**).
- Pertanto, **se è stata richiesta ed attuata una scissione del nucleo familiare con la creazione di due nuclei residenti nella medesima unità immobiliare, ai fini I.S.E.E. si considera comunque ancora il nucleo familiare originario, comprensivo di tutti i componenti.**

COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: SOGGETTI IN CONVIVENZA ANAGRAFICA

- I **soggetti in convivenza anagrafica** sono coloro che **risiedono stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme o in istituti di detenzione**
- Soggetti in convivenza anagrafica **non coniugati**: sono considerati **nucleo familiare a sé**
- Soggetti in convivenza anagrafica **coniugati**: fanno parte del **nucleo familiare del coniuge**
- **Minorenne in convivenza anagrafica**: fa parte del **nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo il caso di minorenne in affidamento e collocato presso comunità che va considerato nucleo familiare a sé stante**
- Nei casi in cui nella stessa convivenza anagrafica vi sia **un genitore con figlio minore**, entrambi fanno parte dello stesso nucleo familiare.

ATTRAZIONE DI SOGGETTI DEL NUCLEO: GENITORE NON CONVIVENTE

In caso di richiesta del **ADI** o di **prestazioni rivolte a minorenni**, il D.P.C.M. prevede che il **genitore che abbia riconosciuto il beneficiario della prestazione come figlio e che sia non convivente e non coniugato con l'altro genitore** sia **attratto nel nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:**

- a) è coniugato con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- b) ha figli con persona diversa dall'altro genitore del beneficiario della prestazione
- c) è tenuto a versare assegni periodici per il mantenimento del figlio beneficiario
- d) è escluso dalla potestà sul beneficiario o è soggetto a provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- e) è estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici e l'estraneità è stata accertata dalle amministrazioni competenti (autorità giudiziaria, servizi sociali).

Qualora si verificano le condizioni di cui alle lettere a) e b) l'I.S.E.E. è integrato di una **componente aggiuntiva**, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente.

REQUISITI DI CITTADINANZA, RESIDENZA E SOGGIORNO

La persona che richiede l'Assegno di inclusione deve essere congiuntamente:

Cittadino dell'Unione europea

oppure

suo **familiare** che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente

oppure

cittadino di paesi terzi in possesso del **permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo** o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di **protezione internazionale** (asilo politico, protezione sussidiaria)

residenza in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa

la residenza in Italia al momento della domanda non solo per il richiedente ma anche per tutti i componenti che rientrano nella scala di equivalenza (destinatari della misura)

*** Torneremo a breve sul concetto di residenza**

LE SITUAZIONI DI IRREPERIBILITÀ



Requisito di residenza per le persone senza dimora cancellate per irreperibilità, considerando le pregresse indicazioni del Ministero del Lavoro e de Politiche Sociali (Nota n. 1319 del 19 febbraio 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali e la Nota del 14 aprile 2020 del Ministero Lavoro e Politiche Sociali)

Le persone senza dimora, in genere, non hanno il requisito della residenza perché spesso risultano essere state iscritte in anagrafe per un periodo superiore ai cinque anni, ma attualmente non sono più iscritte, neppure come residenti senza dimora in quanto cancellati per irreperibilità anagrafica.



- il Comune dovrà in primo luogo provvedere a riconoscere l'iscrizione nei registri anagrafici secondo le modalità previste dalla legge prima della presentazione della domanda (fatta salva la possibilità di sanatoria sotto alcune condizioni).
- In riferimento alla durata della residenza, in assenza del requisito formale di iscrizione anagrafica, il **requisito sostanziale può essere accertato limitatamente ai richiedenti cancellati per irreperibilità, ad esclusione del caso per mancato rinnovo del permesso o della carta di soggiorno.**
- In queste situazioni, i **servizi anagrafici collaborano con i servizi sociali del Comune di residenza** per verificare l'esistenza di elementi oggettivi di riscontro, quali, in presenza di conoscenza della storia personale, una relazione che dichiari la permanenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda o una ricostruzione, sulla base delle dichiarazioni delle persone interessata, delle vicende anagrafiche con i Comuni coinvolti. In assenza di tali riscontri, il requisito sarà considerato non soddisfatto.

VERIFICHE DI RESIDENZA E RUOLO ANAGRAFI

- Ai sensi dall'art. 4, comma 1, i requisiti anagrafici sono preventivamente verificati dall'INPS anche sulla base delle informazioni messe a disposizione dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente.
- Pertanto, l'INPS per il tramite di GePI, invierà ai Comuni la richiesta di effettuare le verifiche laddove risulti necessario un **supplemento di istruttoria** rispetto alle informazioni nella loro disponibilità.
- L'esito delle verifiche è comunicato dai Comuni attraverso la Piattaforma GePI **entro sessanta giorni**.
- Decorso questo termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato, l'INPS procede ad accogliere la richiesta, fermo quanto previsto dall'articolo 8, comma 12, del D.L. 48/2022 in tema di mancato o non corretto espletamento di controlli e delle verifiche.
- Queste attività di verifica sono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al **Supporto per la Formazione e il Lavoro**.
- Inoltre i Comuni svolgono a campione a controlli sulla composizione del nucleo familiare

REQUISITI ECONOMICI, ISEE E SCALA DI EQUIVALENZA

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA ADI



+0,50

per ciascun altro
componente con
disabilità o non
autosufficiente



+0,40

per ciascun altro
componente con età
pari o superiore a 60
anni



+0,40

per un
componente
maggiormente con
carichi di cura,
come definiti
all'articolo 6,
comma 5



+0,30

per ciascun altro
componente adulto in
condizione di grave
disagio bio-psicosociale
e inserito in programmi
di cura e di assistenza
certificati dalla pubblica
amministrazione



+0,15

per ciascun
minore di età,
fino al secondo



+0,10

per ogni ulteriore
minore di età
oltre il secondo

LA NUOVA SCALA DI EQUIVALENZA ADI (2)

Il valore della scala di equivalenza viene determinato nel modo seguente:

- Il parametro della scala di equivalenza è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza.
- Il valore di base di 1 viene attribuito al “nucleo familiare”. A tale valore si sommano i differenti coefficienti attribuiti in base alle caratteristiche degli ulteriori componenti che hanno diritto al beneficio.
- Il primo componente che vale 1, se rientra nella scala di equivalenza, è l’adulto con il peso numerico minore (es. nucleo con due adulti, uno non autosufficiente, uno ultra60enne e un minore di 15 anni, in questo caso viene attribuito 1 all’adulto ultra60enne che pesa meno di quello non autosufficiente: $1+0,50+0,15+0,40= 2.05$).
- Non viene mai attribuito il valore di base pari ad 1 al minore. Spesso, ma non sempre, è un adulto che non rientra nella scala di equivalenza, ovvero occupabile. Pertanto, nel nucleo formato da un cinquantenne e un settantenne, è corretto attribuire 1 al cinquantenne, sapendo che potrà richiedere SFL

La scala di equivalenza ADI: esempi

Nucleo 1

1 adulto 2 minori



1



+ 0,15



+ 0,15

Scala di
equivalenza

1,3

Nucleo 2

2 adulti di cui uno con
età pari a 60 anni



1



+ 0,40

*La scala di equivalenza
non cambia se
entrambi gli adulti
hanno età pari a 60
anni*

Scala di
equivalenza

1,4

Nucleo 3

3 adulti di cui uno con
disabilità grave e uno
con carichi di cura



1



+ 0,50



+ 0,40

Scala di
equivalenza

1,9

Nucleo 4

2 genitori e 2 minori di
cui uno di età inferiore a
tre anni (un genitore con
carico di cura)



1



+ 0,15



+ 0,15



+ 0,40

Scala di
equivalenza

1,7

Esempi

FONTE:

<https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-adi.html>

In caso di nucleo monocomponente disabile, il valore della scala di equivalenza è pari a 1

Soggetto con carichi di cura

Da compilare solo qualora un componente del nucleo abbia carichi di cura con riferimento alla presenza di minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159

- Dichiaro che all'atto della domanda il **richiedente maggiorenne o un componente maggiorenne hanno carichi di cura**, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età, di tre o più figli minori di età, ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza come indicati nell'allegato 3 del decreto del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 ed è identificabile con il seguente C.F. ¹

(inserisci il codice fiscale)

Note di compilazione:

⁽¹⁾ è possibile indicare il codice fiscale cliccando nella casella e selezionandolo tra i valori eventualmente proposti, oppure digitandone uno diverso

Soggetti in condizione di svantaggio ed inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali

Da compilare qualora nel nucleo familiare sia presente un componente in una condizione di svantaggio e inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalla pubblica amministrazione.

- Dichiaro che all'atto della domanda il richiedente o uno o più componenti sono inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione ed identificabili con i seguenti dati

Inserire almeno un soggetto o rimuovere la selezione di questa sezione

Codice fiscale ¹	Numero identificativo/ Protocollo certificazione ²	Rilasciato		
		Da ³	Il	Dal
(inserisci il codice fiscale)	(inserisci il codice)	(seleziona l'ente)	(indica la data)	(indica la data)
DRLFRD80F202D				

Note di

⁽¹⁾ è possibile indicare il codice fiscale cliccando nella casella e selezionandolo tra i valori eventualmente proposti, oppure digitandone uno diverso

⁽²⁾ Se presente il numero identificativo/protocollo certificazione

⁽³⁾ è possibile indicare la data di rilascio del certificato cliccando nella casella e selezionandola tra i valori che vengono proposti inserendone almeno tre lettere

⁽⁴⁾ Indicare la stessa amministrazione che ha rilasciato il certificato, o altra amministrazione che è responsabile del programma, se differente da quella che ha rilasciato la certificazione di svantaggio.

Sezioni della domanda ADI da attenzionare

Attenzione! In assenza dell'indicazione, INPS indicherà d'ufficio il carico di cura, qualora il nucleo presenti le caratteristiche. Il carico di cura può essere successivamente modificato dal case manager, ma non inserito se non precedentemente indicato, nè tolto.

In presenza di una DSU valida la procedura propone l'elenco dei soggetti che compongono il nucleo, così come riportato nella DSU. Puoi selezionare un codice fiscale dall'elenco o inserirne uno nuovo se non lo trovi precaricato.

ESCLUSIONI DALLA SCALA DI EQUIVALENZA



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare per tutto il periodo in cui risiedono in strutture a totale carico della Pubblica Amministrazione.



Non sono conteggiati nella scala di equivalenza i componenti del nucleo familiare nei periodi di interruzione della residenza in Italia.

La continuità di residenza si intende interrotta per:

- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi
- assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a quattro mesi, anche non continuativi, nell'arco di diciotto mesi.

Sono fatte salve le assenze per gravi e documentati motivi di salute

REQUISITI ECONOMICI con **novità introdotte dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (1/2)**



Un valore del reddito familiare inferiore a **6.500 euro annui**, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (**pari di base ad 1 per il nucleo familiare, incrementato, fino ad un massimo di 2,2 in presenza di componenti in particolari condizioni**) ovvero ***fino ad un massimo di 2,3 in presenza di persone con disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE.***



Tale soglia è aumentata a **8.190 euro**, moltiplicato per il corrispondente parametro della medesima scala di equivalenza, ***se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.***



Il valore di reddito familiare da non superare è di 10.140 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

REQUISITI ECONOMICI con novità introdotte dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (2/2)



un **valore ISEE** non superiore a 10.140 euro;



un **valore del patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro, come determinato ai fini IMU. Tale importo andrà calcolato **decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore ai fini IMU della casa di abitazione, fino ad un massimo di 150.000 mila euro.**



un **valore del patrimonio mobiliare** non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato di euro 2.000 per ogni componente familiare successivo al primo e sino a 10.000 euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e 7.500 per ogni componente con disabilità grave o non autosufficiente, come definita ai fini ISEE).

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (1)

Riferimento - **articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013:**

- ✓ reddito complessivo ai fini Irpef;
- ✓ redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo di imposta;
- ✓ ogni altra componente reddituale esente da imposta e redditi da lavoro dipendente prestato all'estero;
- ✓ proventi da attività agricole;
- ✓ assegni per mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
- ✓ redditi fondiari relativi ai beni non locati;
- ✓ reddito figurativo attività finanziarie.



Il reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione non coincide con il valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) rilevabile dall'attestazione ISEE. La base di partenza per il calcolo del reddito familiare è data dalla somma di tutti i redditi e trattamenti assistenziali che già concorrono alla formazione dell'ISR, senza tuttavia poter operare anche la sottrazione delle componenti che invece vengono sottratte nell'ambito dell'ISEE (le spese sanitarie per disabili, gli assegni per il coniuge, la deduzione per redditi da lavoro dipendente ovvero pensione, le spese su base nucleo per il canone di locazione, ecc.).

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (2)

- ❑ Dal reddito familiare definito nell'IS.E.E. sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo di riferimento dell'I.S.E.E. e sommati tutti quelli in corso di godimento, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. I trattamenti assistenziali sono **comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al SIUSS.**
- ❑ Alla luce delle esclusioni previste dalla norma, i trattamenti in corso di godimento da sommare in automatico al reddito familiare ai fini dell'Assegno di inclusione sono individuati dai codici da A1.02 a A1.04 (**salvo che siano contemplate del progetto personalizzato**) della Tabella 1 del Regolamento ministeriale 206/2016. (A1.02 assegno maternità erogato dai Comuni – A1.03 carta acquisti – A1.04 Sussidi economici, anche un tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose)

Non rientrano le specifiche e motivate misure di sostegno economico di carattere straordinario, **aggiuntive al beneficio economico dell'Assegno di inclusione, individuate nell'ambito del progetto personalizzato a valere su risorse del Comune o dell'Ambito territoriale sociale.** Attenzione alla codifica nella fase di implementazione del SIUSS.

[Nota agli enti erogatori n. 13775 del 18/9/2020](#) (pdf 1,7Mb) Popolamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS);

ELEMENTI CHE DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE (3)

- Sono incluse le **pensioni dirette e indirette**, in corso di godimento da parte dei componenti del nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell'I.S.E.E.
- Sono inclusi nel calcolo (e quindi sottratti dal beneficio massimo dell'Assegno di inclusione) i **trattamenti assistenziali** sottoposti alla prova dei mezzi, che dipendono cioè dalla condizione economica.



Erogati dall'INPS (esempi)

- l'assegno di maternità
- la carta acquisti
- l'assegno sociale

ELEMENTI CHE NON DETERMINANO IL REDDITO FAMILIARE

Nel valore dei trattamenti assistenziali **non rilevano:**

- l'Assegno unico e universale
- il Reddito di Inclusione e il Reddito di Cittadinanza **o altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà**
- erogazioni riferite al pagamento di arretrati
- riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi
- esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi
- erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi
- bonus nido annuo da 3.000 con ISEE non superiore a €. 25.000 o da €. 2.000 con ISEE fino a €. 40.000, quale rimborso spese
- indennità di accompagnamento, pensione di invalidità **e indennità di frequenza e tutte le provvidenze percepite in ragione della condizione di disabilità (art. 2 co. 9 DL 48/23)**

QUALE ISEE E QUALI REDDITI

- I.S.E.E. ordinario in corso di validità
- Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'I.S.E.E. è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al DPCM n. 159 del 5 dicembre 2013
- Ai sensi dell'art. 9 del DPCM n. 159 è **consentito l'utilizzo dell'I.S.E.E. corrente**
- Entro il 31 gennaio di ogni anno è richiesto l'aggiornamento dell'I.S.E.E. da parte del nucleo familiare

RISORSE UTILI IN TEMA DI ISEE

L'Istituto INPS Comunica Dati e Bilanci Avvisi, Bandi e Fatturazione Sedi e Contatti Assistenza Amministrazione trasparente Dichiarazione di accessibilità ITA MyINPS Esci

INPS Cerca

Pensione e Previdenza Lavoro Sostegni, Sussidi e Indennità Imprese e Liberi Professionisti

Tutti i servizi / ISEE Portale Unico

Informazioni Simulatori **F.A.Q.** Lasciaci la tua opinione CHIATTI CARLOS JUAN-CITTADINO Esci

ISEE Portale Unico
Indicatore della Situazione Economica Equivalente

Cerca le tue dichiarazioni

Dichiarazione ISEE Altri strumenti Guida all'Isee Precompilato Video pillole

FILE FAQ AGGIORNATE



Benvenuto CARLOS JUAN

Sei nel punto unico di accesso per interagire in modo semplice e sicuro con tutti i servizi relativi all'ISEE.

<https://servizi2.inps.it/servizi/PortaleUnicoISEE/>

Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

EN

Home / Strumenti e Servizi / ISEE

ISEE

COS'È

L'ISEE è l'indicatore che serve per valutare e confrontare la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata. L'accesso a queste prestazioni, infatti, come ai servizi di pubblica utilità a condizioni agevolate (telefono fisso, luce, gas, ecc.) è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia.

L'ISEE serve a determinare in modo equo la partecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie dei residenti ed è soggetto a controlli.

COME OTTENERLO

Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.



[ISEE | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali](#)

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI

Per il beneficiario dell'Assegno:



- la **mancata sottoposizione a misura cautelare personale** (es. arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere, ecc.) o a misura di prevenzione (es. obbligo di dimora, divieto di frequentare determinati luoghi o di avvicinarsi a determinate persone, obbligo di presentazione periodica alle autorità competenti, ecc.).
- l'**assenza di sentenze definitive di condanna** o adottate ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale (cosiddetto «**patteggiamento**»), intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione.



ATTENZIONE: Non viene fatta alcuna distinzione circa il reato commesso in relazione alla condanna. Sono, pertanto, da considerare tutte le sentenze definitive di condanna, per un delitto non colposo che comporti l'applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, a prescindere dal reato commesso.

I controlli sono effettuati tramite l'interoperabilità con le banche dati del Ministero della Giustizia

ULTERIORI REQUISITI SOGGETTIVI (2)

Dalla declaratoria del modulo domanda

I beneficiari ADI, compresi nella fascia di età dai 18 ai 29 anni, devono aver completato il percorso di istruzione obbligatoria o devono essere iscritti e frequentare un percorso di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, a pena di esclusione dal parametro della scala di equivalenza. Qualora avessero dichiarato l'iscrizione ai percorsi sono tenuti a rispettare gli impegni di frequenza a pena la decadenza dal beneficio.

I componenti minorenni del nucleo familiare beneficiario ADI devono frequentare regolarmente la scuola dell'obbligo (art. 2, comma 3-bis, decreto-legge n. 48/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 85/2023, introdotto dal decreto-legge n. 123/2023).

(1) Articolo 1, comma 622, della legge, n. 296/2006: conseguimento titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale o ammissione con successo al terzo anno di studi del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, entro il diciottesimo anno di età.

(2) Frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al DPR n. 263/2012, o comunque funzionali all'adempimento del predetto obbligo di istruzione.

SUPPLEMENTO DI ISTRUTTORIA

- Le domande acquisite e che non superano positivamente la prima istruttoria per mancanza di informazioni sono sottoposte ad un supplemento istruttorio.
- Pertanto, mentre continueranno ad essere visualizzabili nella piattaforma SIISL nello stato “**Acquisita**”, saranno considerate da INPS come pratiche “**Sospese per supplemento istruttorio**”.
- Le motivazioni di supplemento istruttorio:

-  Verifica cittadinanza e residenza
-  Soglie ISEE e soglie di reddito e patrimonio
-  DSU non presente o ISEE con omissioni o difformità o discordante con nucleo familiare

IL BENEFICIO ECONOMICO E LE TIPOLOGIE DI OBBLIGO DEI SINGOLI COMPONENTI

DETERMINAZIONE DEL BENEFICIO

Il beneficio economico **è esente dal pagamento dell'IRPEF**, si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, e, come tale, è impignorabile, ed è dato dalla somma di:

Entrambe le integrazioni sono calcolate dalla procedura Inps sulla base delle informazioni rilevate dall'ISEE e presenti nel modello di domanda.



Una componente ad integrazione del reddito familiare fino alla soglia di **6.500 euro** moltiplicati per la scala di equivalenza, moltiplicati per la scala di equivalenza, fino alla soglia di **8.190 euro** per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza)




Un contributo per l'affitto fino ad un massimo di **3.640 euro** – 303 euro mensili circa (**1.950 euro** – 162 euro mensili circa - per i nuclei composti da persone di età pari o superiore ai 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).

DURATA DEL BENEFICIO

- Il beneficio **decorre dal mese successivo a quello di sottoscrizione, da parte del richiedente, del patto di attivazione digitale.**
- L'INPS, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti, mette a disposizione dei Comuni, tramite la Piattaforma GePI, i dati sui nuclei richiedenti l'AdI che, decorsi trenta giorni dall'esito positivo dell'accertamento, non hanno sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale.
- Il valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua ed è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi**, trascorsi i quali può essere rinnovato, previa sospensione di 1 mese, **per periodi ulteriori di 12 mesi.**
- **Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi, è sempre prevista la sospensione di un mese.**

DELIVERY CHAIN ADI: Il percorso di accompagnamento



3. con la valutazione multidimensionale i servizi individuano le caratteristiche dei singoli componenti il nucleo con riferimento all'attivabilità e alle cause di esonero. Conseguentemente ad ogni componente viene assegnata, tramite SIISL, la tipologia di obbligo di cui al punto 9.4

4. vedi dettaglio in tabella nella slide successiva
5. incluso aggiornamento posizione ogni 90 giorni

--- facoltativo



Il mancato adempimento di queste attività può dare luogo a sanzioni. Vedi [faq: quali sono le sanzioni previste dall'Adi e quando vengono applicate?](#)

DELIVERY CHAIN ADI: Tipologie di obbligo

	Valutazione multidimensional e nucleo	Patto per l'Inclusione Sociale (PaIS) nucleo	Impegni PaIS	CV e PAD individuale	Patto di Servizio (PSP) individuale	Partecipazione a PUC	Ricerca lavoro/formazione	Presentazione ogni 90 giorni
a. Obbligo di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con responsabilità genitoriale e senza cause di esclusione	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	se previsto dal PSP; abbinamento effettuato solo dai CPI	obbligatorio	obbligatorio
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	CPI/SIISL	CPI/SIISL	CPI/MyAnpal
b. Facoltà di attivazione lavorativa e sociale								
Componenti con disabilità o di età ≥ a 60 anni o inseriti in percorsi di protezione sulla violenza di genere	obbligatorio	facoltativo, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵	se previsto	facoltativo	facoltativo	facoltativo	facoltativo	non previsto, con eccezioni in presenza di minorenni ⁵
Luogo/Piattaforma	SerServizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	SIISL	Servizi Sociali o Patronato
c. Facoltà di attivazione del Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL)								
I componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni, senza responsabilità genitoriali ed esclusi dalla scala di equivalenza	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto	non previsto
Luogo/Piattaforma	-	-	-	-	-	-	-	-
d. Obbligo di attivazione sociale e facoltà di attivazione lavorativa								
Componenti di età ≥ 18 esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, non inclusi nelle tipologie precedenti	obbligatorio	obbligatorio	obbligatorio	facoltativo	facoltativo	se previsto dal PaIS	facoltativo	obbligatoria
Luogo/Piattaforma	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	Servizi Sociali/GePI	SIISL	CPI/MyAnpal	Servizi Sociali/GePI	CPI/SIISL	Servizi sociali o Patronato

Sono esclusi dagli obblighi lavorativi i seguenti:

- i componenti che non esercitano responsabilità genitoriali
- le persone occupate
- i frequentanti un regolare corso di studi
- i titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 60 anni
- i componenti con disabilità, ai sensi della legge 2 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato;
- i componenti affetti da malattie oncologiche;

- i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di minori di tre anni o di tre o più figli minori di età o di componenti il nucleo familiare con disabilità o non autosufficienza, ai sensi dell'allegato 3 al DPCM 159/2013;
- i componenti inseriti nei percorsi relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza

5. vedi faq: Se i componenti adulti del nucleo non sono tenuti alla sottoscrizione del PaIS e uno o più componenti minorenni sono in obbligo scolastico, cosa succede?

LE VARIAZIONI

CAMBIAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO

Cambiamento dei requisiti di accesso

Presentazione
modello ADI-COM

Il beneficiario dell'Assegno di inclusione è obbligato a comunicare qualsiasi variazione riguardante le condizioni ed i requisiti di accesso alla misura (cittadinanza, residenza e soggiorno, economici e patrimoniali) entro quindici giorni dall'evento modificativo, pena la decadenza dal beneficio, mediante il modello "Adi-Com Esteso"

Il modello può essere scaricato dalla pagina

https://www.inps.it/content/dam/inps-site/moduli/sr207/IT/SR207_ADI_Com_ESTESO.pdf

RIEPILOGO VARIAZIONI

Variazioni	Come	Tempistica
Residenza	<ul style="list-style-type: none"> Presso sede territoriale INPS o attraverso portale INPS 	<ul style="list-style-type: none"> Il prima possibile, per non incorrere in problematiche legate al monitoraggio ed agli impegni
Variazioni nucleo familiare diverse da morte e nascita	<ul style="list-style-type: none"> Nuova DSU + domanda ADI 	<ul style="list-style-type: none"> Entro mese successivo è necessaria la DSU Entro mese successivo alla nuova DSU può essere presentata la nuova domanda
Variazioni nucleo familiare dovute a morte e nascita	<ul style="list-style-type: none"> Nuova DSU 	<ul style="list-style-type: none"> Entro mese successivo è necessaria la DSU
Attività lavorativa (dipendente – varie forme), partecipazione a percorsi di politica attiva	<ul style="list-style-type: none"> ADI-COM Esteso 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 30 giorni dall'evento
Attività lavorativa (autonomo o avvio di imprese)	<ul style="list-style-type: none"> ADI-COM Esteso 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il giorno antecedente l'inizio dell'attività
Reddito da lavoro autonomo o d'impresa	<ul style="list-style-type: none"> ADI-COM Esteso 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 15 giorni dal termine di ciascun trimestre solare
Risiedere in strutture a totale carico pubblico, carichi di cura, dimissioni volontarie, sentenze di condanna, inserimento in programmi di cura e assistenza, possesso beni, residenza continuativa in Italia	<ul style="list-style-type: none"> ADI-COM Esteso 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 15 giorni dell'evento modificativo
Variazioni del patrimonio mobiliare che comportino una variazione dei requisiti, ove non già ricompresi in DSU	<ul style="list-style-type: none"> ADI-COM Esteso 	<ul style="list-style-type: none"> Entro il 31 gennaio, relativamente all'anno precedente
Donazioni, successioni, vincite che comportino la perdita dei requisiti	<ul style="list-style-type: none"> ADI-COM Esteso 	<ul style="list-style-type: none"> Entro 15 giorni dalla notizia

SANZIONI: SOSPENSIONI, DECADENZE E REVOCHE

SANZIONI: Decadenza dal beneficio



L'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prevede che **il nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione decade dal beneficio** se un componente del nucleo tenuto agli obblighi:

- **non si presenta alla convocazione** presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- **non sottoscrive il patto per l'inclusione** o il patto di servizio personalizzato, di cui all'articolo 4, salvi i casi di esonero;
- **non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione** secondo quanto previsto dal patto di servizio personalizzato, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello
- **non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro**, relativamente ai componenti del nucleo attivabili al lavoro;
- **non rispetta le previsioni di comunicazione** di variazioni ovvero effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- **non presenta una DSU aggiornata** in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, **intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.**

SANZIONI: Sospensione del beneficio (1/2)



In caso di mancata presentazione al primo incontro presso i Servizi Sociali (e in assenza di convocazione da parte degli stessi) entro il termine dei 120 giorni, il nucleo incorre nella sospensione del beneficio. I beneficiari devono essere **convocati o presentarsi spontaneamente affinché venga assicurata l'erogazione** della misura ADI nel mese successivo a quello della sospensione.



A seguito della **registrazione in piattaforma dell'avvenuto incontro** da parte dei Servizi sociali, l'erogazione della misura sarà ripristinata, recuperando eventuali mensilità non percepite.



Le **registrazioni che perverranno entro il giorno 20 del mese saranno rielaborate in tempo utile** per le relative disposizioni mensili di pagamento (messaggio INPS 2132). Quelle che verranno inserite successivamente alla suddetta data saranno rielaborate per i pagamenti del mese successivo.



Le eventuali sospensioni per decorrenza del termine di **90 giorni**, in assenza di presentazione ai Servizi sociali o ai Centri per l'impiego sono gestite con le **stesse modalità descritte per le sospensioni per decorrenza del termine di 120 giorni**.



Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alla **convocazione** da parte dei servizi sociali o dei centri per l'impiego nel termine fissato, senza un giustificato motivo, **decade dalla misura**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48/2023.

SANZIONI: Sospensione del beneficio (2/2)



L'erogazione del beneficio è sospesa nei confronti del beneficiario cui è applicata una misura cautelare personale o che è destinatario di uno dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 48/2023 prima che diventino definitivi. La medesima sospensione si applica anche nei confronti **del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante** ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. In tali casi, il soggetto non è calcolato nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4.



I provvedimenti di sospensione di cui al comma 14, art. 8, sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice competente. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 14 e 15, art. 8, sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 48/2023 che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato.



La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione.

SANZIONI E DECADENZE: Nota bene!



La sanzione si applica a tutto il nucleo familiare, sia nei casi di sospensione che di decadenza, anche in caso di possesso di diverse carte ADI.



La mancata presentazione viene rilevata in automatico dal sistema informativo e non deve essere segnalata dai servizi.



Nei casi di sospensione il beneficio verrà riattivato, con erogazione degli arretrati, a seguito della registrazione di avvenuto incontro da parte dei servizi.




In caso di decadenza per mancata presentazione, il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare **solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di decadenza**.

REVOCA DAL BENEFICIO

Quando **INPS accerta la non corrispondenza al vero** delle dichiarazioni e delle informazioni ricevute, dispone l'immediata revoca dal beneficio.

A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla **restituzione** di quanto indebitamente percepito.



In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l'INPS dispone l'immediata disattivazione della Carta.

Nei casi di decadenza diversi da quelli determinati da condanna previsti all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge n. 48/2023 (vedere slide precedenti), il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo solo decorsi sei mesi dalla data di revoca o di decadenza.

PER SAPERNE DI PIÙ: Siti web

- Sito web [ADI operatori](#)
- Pagina [Focus On ADI](#) sul sito lavoro.gov.it
- Pagina [INPS](#) dedicata all'Assegno di Inclusione sul sito Inps.it
- Documento [tutorial INPS](#)
- Pagina dedicata alla [Carta di Inclusione](#) sul sito di Poste.it
- Pagina del [SIISL relativa all'ADI](#)
- [Faq](#) relative all'Assegno di Inclusione sul sito urponline.lavoro.gov.it